

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01917 Rubinato: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza.	
5-01996 Catalano: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza .....	212
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	219
5-01994 Catalano: Gravi inefficienze nel servizio postale in provincia di Varese .....	212
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	221
5-02012 Culotta: Disagi per i cittadini derivanti dalla riorganizzazione dell'ufficio postale di San Mauro Castelveverde (PA) .....	213
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	223
5-02073 Vallascas: Difficoltà economica e gestionale dell'emittente televisiva regionale Sardegna 1 e regolarità nella cessione di quote proprietarie .....	213
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	225
5-02407 Coppola: Differenze nella qualità dell'accesso ad Internet nelle diverse aree del Paese e difformità tra i livelli di servizio previsti nei contratti ed effettivamente erogati agli utenti .....	213
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	227
5-03079 Caparini: Identificazione degli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai.	
5-03132 Ghizzoni: Richiesta, da parte della Rai, del pagamento del canone di abbonamento anche per apparecchi per i quali non è dovuto .....	214
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	229

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. C. 2681 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	215
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i> .....	230
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	217
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i> .....	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	218
AVVERTENZA .....	218

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

**5-01917 Rubinato: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza.**

**5-01996 Catalano: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza.**

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, esprime preoccupazione riguardo alla carenza degli organici della società Poste italiane, manifestata anche dalle organizzazioni sindacali della società medesima, rispetto alla quale prende atto delle rassicurazioni del sottosegretario. Rileva che il mancato recapito della corrispondenza è stato, nel caso di cui all'interrogazione, assai grave, trattandosi di un referto medico e ritiene che questo disservizio, come anche altri che sono stati segnalati, debba costituire l'occasione per verificare le modalità di

gestione della corrispondenza e migliorarne costantemente l'efficienza.

Ivan CATALANO (Misto), replicando, ringrazia anch'egli il sottosegretario per la risposta, nella quale tuttavia non viene esplicitato quali siano gli intendimenti del Governo per risolvere la questione della scarsa efficienza nella gestione del personale della società Poste italiane, rilevata in queste come in numerose altre occasioni, e conseguentemente del servizio di recapito della corrispondenza. Rammenta che il contratto di programma vigente con la società Poste italiane, con il quale si definiscono gli obblighi del servizio universale, si intende prorogato fino alla stipula del nuovo contratto di programma e invita il Governo, prima della stipula del nuovo contratto, a trovare soluzioni efficaci atte a superare i disservizi che si registrano sempre nel recapito postale, anche prendendo spunto da esperienze maturate da altri operatori del settore.

**5-01994 Catalano: Gravi inefficienze nel servizio postale in provincia di Varese.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ivan CATALANO (Misto), replicando, osserva che, in base alle questioni sollevate nelle interrogazioni e alle risposte del Governo, emerge come la società Poste italiane non sia in grado di gestire il servizio postale in occasione delle festività, ovvero quando si verificano scadenze, per esempio per il pagamento di tributi, in ordine alle quali la pubblica amministrazione deve inviare attraverso il mezzo postale la relativa documentazione ai cittadini. Osserva che il disservizio cui si fa riferimento nell'interrogazione è stato assai rilevante e ha creato gravi disagi ai cittadini, come dimostra la mobilitazione di trenta sindaci del territorio, e auspica che il Governo intraprenda qualsiasi azione utile volta a risolvere tali disservizi,

anche facendo tesoro degli eventuali suggerimenti che potranno venire dalla Commissione al momento dell'espressione del parere sulla futura proposta di contratto di programma.

**5-02012 Culotta: Disagi per i cittadini derivanti dalla riorganizzazione dell'ufficio postale di San Mauro Castelverde (PA).**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Magda CULOTTA (PD), replicando, ringrazia per la risposta e si dichiara soddisfatta, in considerazione del fatto che, a breve distanza dalla presentazione della propria interrogazione, è stata ripristinata l'apertura giornaliera dell'ufficio postale di San Mauro Castelverde. In generale auspica che qualunque piano di razionalizzazione degli uffici postali tenga conto della particolare situazione dei comuni che hanno una popolazione ridotta e un territorio assai ampio, per cui l'ufficio postale più vicino si trova in realtà a grande distanza. Osserva pertanto che tali misure di razionalizzazione non possono essere effettuate applicando parametri generali, ma devono tener conto della peculiarità delle singole situazioni. Per quanto concerne in modo specifico l'ufficio postale di San Mauro Castelverde, osserva che la riapertura giornaliera è stata ripristinata in via sperimentale sulla base dei risultati che emergeranno dalla rilevazione dei flussi degli utenti. Ritiene in proposito che, quali che siano i risultati di tale rilevazione, proprio le specificità di quel comune, evidenziate nelle premesse della propria interrogazione, dovrebbero giustificare il mantenimento dell'apertura giornaliera.

**5-02073 Vallascas: Difficoltà economica e gestionale dell'emittente televisiva regionale Sardegna 1 e regolarità nella cessione di quote proprietarie.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, ringrazia per la risposta e si dichiara soddisfatto. Rileva che la situazione finanziaria dell'emittente televisiva Sardegna 1 risulta compromessa, come evidenziato dagli sviluppi successivi alla presentazione della propria interrogazione. Ciò ha avuto gravi ripercussioni sul piano occupazionale, dal momento che per dodici dipendenti ha avuto luogo la procedura di licenziamento e ulteriori tre dipendenti si sono dimessi. Ritiene che tali vicende inevitabilmente produrranno conseguenze di fronte al giudice. In conclusione pertanto ribadisce la gravità della situazione che si è creata.

**5-02407 Coppola: Differenze nella qualità dell'accesso ad Internet nelle diverse aree del Paese e difformità tra i livelli di servizio previsti nei contratti ed effettivamente erogati agli utenti.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Fa presente, in conclusione, che a suo giudizio il piano strategico per la banda ultralarga riuscirà a essere perfezionato alla fine di ottobre per essere presentato all'inizio del mese di novembre.

Paolo COPPOLA (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, fa presente che l'interrogazione risale al mese di marzo, momento in cui non era ancora in possesso delle informazioni sopra richiamate. Sottolinea che molto spesso si registra una mancata corrispondenza tra la velocità di banda, che viene assicurata nel momento in cui si stipula il contratto con il cliente, e la velocità di banda effettivamente disponibile. Ricorda che, secondo quanto riportato dal sottosegretario, nel caso in cui il cliente riesca a dimostrare questa differenza, può recedere dal contratto senza costi, cosa che a

suo giudizio non è sufficiente. Osserva infatti che, nel caso in cui si acquistasse un'automobile rispetto alla quale sia stato garantito al cliente che essa raggiunga la velocità di 130 km/h e si scoprisse poi che quell'automobile non può andare ad una velocità superiore a 50 km/h, nessuno negherebbe che il cliente sia stato truffato e conseguentemente che abbia diritto alla restituzione del denaro speso per un oggetto le cui prestazioni non sono quelle che gli sono state garantite. Ritiene che parimenti dovrebbero essere messe in atto tempestivamente forme di tutela più forti rispetto ai consumatori anche nel caso di un bene immateriale come la connettività, sia da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia da parte del Governo ed del Parlamento.

**5-03079 Caparini: Identificazione degli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai.**

**5-03132 Ghizzoni: Richiesta, da parte della Rai, del pagamento del canone di abbonamento anche per apparecchi per i quali non è dovuto.**

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Romina MURA (PD) dichiara di sottoscrivere l'interrogazione Ghizzoni n. 5-03132.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*). Evidenzia in particolare l'intenzione del Governo di adottare iniziative per rivedere la normativa in modo da individuare la platea alla quale si applicano gli obblighi relativi al pagamento del canone, anche in relazione agli sviluppi della tecnologia.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione Caparini n. 5-03079, rin-

grazia per la risposta e sottolinea l'opportunità, piuttosto che fare riferimento a specifiche caratteristiche tecniche degli apparecchi, di individuare quali sono le tipologie di strumenti che comportano l'obbligo del pagamento del canone. Ritiene in particolare che tale precisazione dovrebbe essere fornita per quanto concerne *tablet* e *smartphone*. Dichiara di apprezzare le conclusioni della risposta del sottosegretario, laddove si fa riferimento all'intenzione di adottare iniziative per la revisione della normativa che disciplina la materia. Rileva peraltro che tale revisione deve avere luogo con urgenza, per evitare che, in un periodo di grave crisi, come quello in corso, le imprese siano assoggettate ad oneri ingiustificati. Ritiene in proposito che, piuttosto che gravare le imprese di oneri impropri, il Governo dovrebbe introdurre misure volte a contrastare l'evasione da parte dei soggetti che sicuramente sono tenuti al pagamento del canone.

Romina MURA (PD), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione Ghizzoni n. 5-03132, ringrazia il sottosegretario per le puntuali precisazioni fornite nella risposta. In ogni caso ritiene necessario un intervento sulla normativa che, proprio al fine di garantire la chiarezza e la certezza del diritto, definisca in modo non soggetto a dubbi e interpretazioni l'ambito di applicazione dell'obbligo di pagamento del canone. Ritiene che tale intervento risulti tanto più opportuno in relazione a una revisione complessiva della disciplina concernente il canone, che il Governo ha in più occasioni dichiarato di voler porre in atto.

Ivan CATALANO (Misto), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno fornire ulteriori elementi in merito alla questione sollevata dall'interrogazione del collega Coppola. Osserva in proposito che, anche sulla base della propria esperienza personale, ha avuto modo di verificare che spesso le clausole contrattuali relative alla fornitura dei servizi di accesso ad Internet prevedono una velocità minima molto più bassa di quella pubblicizzata. Osserva al-

tresi che tali clausole rendono ininfluenti i risultati della rilevazione, dal momento che il *software* in questione rileva la velocità media.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI in relazione alle precisazioni fornite da ultimo dal deputato Catalano, ritiene che esse avvalorino ulteriormente l'esigenza di prevedere meccanismi più certi di rilevazione della velocità di accesso ad Internet e misure di tutela degli utenti.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'artrato in materia di processo civile.**

**C. 2681 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simone VALIANTE (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2681, di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, in materia di giustizia civile, approvato dal Senato. Rileva che il provvedimento introduce una serie di misure volte a migliorare l'efficienza complessiva del processo civile. In particolare, anche al fine di ridurre l'entità delle controversie pendenti di fronte al giudice civile, l'articolo 1 prevede il trasferimento in sede arbitrale di procedi-

menti civili pendenti e i successivi articoli da 2 a 13 introducono la convenzione di negoziazione assistita. L'articolo 12 disciplina, inoltre, alcune ipotesi speciali di negoziazione assistita, tra cui quelle relative a separazione e divorzio, per i cui procedimenti si disciplinano, all'articolo 12, ulteriori modalità di semplificazione. Osserva che i successivi articoli da 13 a 16 recano misure per rendere più funzionale e abbreviare i tempi di svolgimento del processo civile di cognizione e che tali misure riguardano, in particolare, la compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati. Altre disposizioni del decreto-legge, e in particolare gli articoli da 17 a 20, mirano all'accelerazione dei procedimenti di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, al tempo stesso assicurando la tutela del credito, attraverso misure di contrasto nel ritardo dei pagamenti, l'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione, la semplificazione del processo esecutivo, il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche. Ricorda che, nel corso dell'esame, il Senato ha introdotto due nuovi articoli concernenti l'impignorabilità dei depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche (articolo 19-*bis*) e il ripristino degli uffici del giudice di pace a Ostia (Roma) e Barra (Napoli) (articolo 21-*bis*). Il Senato ha inoltre soppresso l'articolo 7, concernente l'applicazione della procedura di conciliazione in caso di diritti del prestatore di lavoro e l'articolo 15, che riguardava le dichiarazioni rese al difensore nel processo civile.

Per quanto concerne i profili di specifica competenza della IX Commissione Trasporti segnala in primo luogo l'articolo 3. Tale articolo inserisce le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e natanti tra quelle per le quali l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita diviene condizione di

procedibilità. Chiarisce, in altre parole, che chi voglia agire in giudizio con riferimento a questa tipologia di controversie dovrà preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione introdotta nell'ordinamento dal precedente articolo 2. La convenzione di negoziazione assistita rappresenta un ulteriore strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e consiste nell'accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. Il comma 3 dell'articolo 3 specifica che comunque la condizione di improcedibilità non si applica con riferimento a specifiche fattispecie che si possono verificare anche nell'ambito di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. In base alle ulteriori disposizioni del decreto-legge concernenti il procedimento di negoziazione assistita, si prevede che la mancata risposta entro trenta giorni all'invito dell'avvocato di una parte a effettuare la negoziazione assistita o il rifiuto dell'invito stesso possono essere valutati dal giudice anche ai fini delle spese del giudizio. Il mancato accordo dovrà essere certificato dagli avvocati. Al contrario, nel caso in cui la negoziazione assistita si concluda con il raggiungimento dell'accordo, l'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Segnala che risultano, inoltre, di competenza della IX Commissione la particolare disciplina per l'espropriazione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi introdotta, a seguito di modifiche apportate al Senato, dall'articolo 19, comma 1, lettere a) e d-bis). La lettera a) prevede, attraverso la riformulazione del secondo comma dell'articolo 26 del codice di procedura civile, che per tale procedura esecutiva sia competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, in deroga quindi alla norma generale prevista dal primo comma dell'articolo 26, che stabilisce la competenza, per tutti i beni mobili

e immobili, del giudice del luogo in cui le cose si trovano. La lettera d-bis) introduce invece nel codice di procedura civile un nuovo articolo 521-bis, volto a disciplinare il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. In particolare si prevede che il pignoramento di tali beni si esegue mediante notificazione al debitore di un atto che indica esattamente i beni e i diritti che si sottopongono ad esecuzione. Con il pignoramento il debitore è nominato custode dei beni, senza diritto a compenso. L'ufficiale giudiziario, eseguita la notificazione del pignoramento, consegna i relativi atti al creditore affinché provveda alla trascrizione nei pubblici registri. Il pignoramento deve contenere l'intimazione al debitore a consegnare i suddetti beni (con i relativi documenti che ne attestano la proprietà) entro 10 giorni all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario del tribunale competente. Se il termine per la consegna è violato e viene accertata la circolazione dei beni che dovevano essere consegnati, la polizia deve ritirare la carta di circolazione e consegnare i beni stessi all'istituto vendite giudiziarie. Alla consegna dei beni è l'istituto vendite giudiziarie a divenire custode dei beni, dovendo darne comunicazione al creditore pignorante. Entro trenta giorni da questa comunicazione, pena la perdita d'efficacia del pignoramento, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con le copie conformi di tutti gli atti, copie la cui conformità con gli originali può essere attestata dall'avvocato. A questo punto il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.

Segnala infine, in quanto materia d'interesse per la Commissione, anche se le disposizioni in questione non sono direttamente riconducibili all'ambito di competenza della Commissione stessa, l'introduzione dell'obbligo del deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo nel procedimento di espropriazione forzata (articolo 18, comma 4) nonché della nuova

procedura della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (articolo 19, comma 1, lettera *d*), che introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 492-*bis*). In particolare, la procedura di ricerca con modalità telematiche consente al creditore che intende promuovere il processo di espropriazione di rivolgere al presidente del Tribunale del luogo di residenza, domicilio, sede o dimora del debitore la richiesta di autorizzazione affinché l'ufficiale giudiziario possa compiere le ricerche su tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni da cui è possibile individuare i beni del debitore da assoggettare a pignoramento. Rispetto alla disciplina previgente, l'attività di ricerca dell'ufficiale giudiziario viene subordinata all'autorizzazione del presidente del Tribunale, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza. Il successivo articolo 20 introduce l'obbligo del deposito telematico di rapporti periodici e finali nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L'obbligo sarà effettivo, anche per le procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti del Ministero dello sviluppo economico con le specifiche tecniche.

In conclusione, illustra la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 7*).

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**Testo unificato C. 101 Binetti e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2014.

Mario TULLO (PD), *relatore*, presenta una nuova formulazione della proposta di parere, che tiene conto della questione posta dal collega Romano nella seduta di ieri. A tal fine, nella proposta di parere è stata inserita un'osservazione con la quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare il comma 3-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nel senso di prevedere, anziché il divieto per i pubblici esercizi di mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, il divieto per i clienti di connettersi alle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, prevedendo sanzioni adeguate. Come precisato nelle premesse della riformulazione della proposta di parere, rileva infatti che il provvedimento in esame introduce obblighi stringenti riguardo alla possibilità di accedere agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, nonché ai giochi *on line*, che permettono una riformulazione del citato comma 3-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, che, nel vietare la messa a disposizione negli esercizi pubblici di apparecchiature che offrono connessione telematica, appare suscettibile di determinare un ostacolo alla offerta di connettività ad Internet.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, come riformulata (*vedi allegato 8*).

Michele Pompeo META, *presidente*, rileva che la nuova formulazione della pro-

posta di parere del relatore è stata approvata dalla Commissione all'unanimità.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INTERROGAZIONI*

*5-03198 De Menech: Richiesta, da parte della Rai, del pagamento del canone di abbonamento anche per apparecchi non collegati ad antenne radiotelevisive.*

## ALLEGATO 1

**5-01917 Rubinato: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza.****5-01996 Catalano: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in esame trattando le stesse il medesimo argomento.

La Società Poste Italiane in merito al ritardo nel recapito di una corrispondenza privata contenente un referto medico, verificatasi nel Comune di Mareno sul Piave (TV), ha rappresentato quanto segue.

Nel comune in questione il servizio di consegna della corrispondenza è garantito dal locale centro di distribuzione attraverso quattro zone di recapito.

Dal mese di settembre 2013 il suddetto centro opera con 3 porta lettere titolari ed 1 sostituto di una risorsa assente per malattia rientrata in servizio il giorno 20 gennaio 2014.

La società ha, inoltre, evidenziato che uno dei tre portalettere titolari, con conoscenza approfondita della zona a causa di vicende familiari gravi è stato assente dal 31 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014 e, ha proseguito l'assenza anche l'8 gennaio per un grave lutto che lo ha costretto ad abbandonare improvvisamente il posto di lavoro.

Purtroppo tra le lettere in carico prese da quest'ultimo operatore e non consegnate l'8 gennaio vi era anche quella contenente il referto medico in questione che per un successivo disguido è rimasta all'interno del centro di distribuzione.

L'azienda ha precisato, altresì, che non trattandosi di invio raccomandato o assicurato non è stato possibile risalire al tipo di disguido.

Neanche è stato possibile avere dettagli relativamente ai tempi di consegna in quanto il prodotto postale utilizzato non appartiene alla gamma di prodotti di posta registrata che hanno la caratteristica di essere tracciati in ogni fase del processo del recapito. In ordine al contenuto della missiva in esame, l'Azienda non aveva alcuna possibilità di comprendere l'urgenza e la delicatezza della comunicazione ivi contenuta non presentando caratteristiche di riconoscibilità. La lettera riportava l'affrancatura del 31 dicembre 2013 e quindi è stata affidata alla società presumibilmente tra lo stesso 31 dicembre e il 2 gennaio 2014.

Poste Italiane ha, infine, rappresentato che lo scorso 23 gennaio si è svolto un incontro tra i rappresentanti territoriali ed il sindaco di Mareno di Piave nel corso del quale sono state indicate le circostanze che hanno determinato il ritardo nella consegna del referto e fornito rassicurazioni circa la regolarità del servizio.

Con riferimento ai ritardi nel recapito di bollette e di comunicazioni riguardanti scadenze di pagamenti, ai quali fa riferimento, in particolare l'atto presentato dall'onorevole Rubinato. Poste Italiane ha evidenziato che, durante il periodo delle festività natalizie, il maggior flusso di traffico che solitamente si registra può determinare contenute giacenze di corri-

spondenza, che tuttavia viene smaltita ricorrendo agli strumenti gestionali a disposizione.

La Società ha fatto presente che gli organici delle maestranze che operano sia

nella provincia di Treviso sia nell'intera Regione Veneto sono assolutamente in linea con quanto previsto dagli Accordi nazionali e regionali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali.

## ALLEGATO 2

**5-01994 Catalano: Gravi inefficienze nel servizio postale  
in provincia di Varese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai disservizi segnalati nella Provincia di Varese, Poste Italiane ha comunicato che tale zona come tutto il territorio nazionale, è stata interessata nel periodo compreso tra i mesi di giugno ed ottobre 2013 dalla riorganizzazione dei Servizi Postali, finalizzata a garantire efficienza, sviluppo e qualità, prevista dall'Accordo nazionale sottoscritto il 28 febbraio 2013 e dalle successive intese regionali.

Con particolare riferimento al territorio provinciale in esame, la Società ha reso noto che il servizio di recapito si avvale di diversi presidi territoriali:

Un Centro Master;

8 Centri Primari;

2 Centri Secondari;

24 Presidi Decentrati di Distribuzione.

Ciò premesso la società ha precisato che durante il periodo delle scorse festività natalizie, presso due degli otto Centri Primari di Distribuzione, per l'esattezza Laveno Mombello e Induno Olona, si sono registrati alcuni rallentamenti, dovuti ad un aumento dei flussi di corrispondenza particolarmente intensi, determinati dalla concomitante scadenza di vari pagamenti.

La società ha evidenziato, inoltre, che nell'ultimo trimestre 2013 si sono verificati anche alcuni episodi critici connessi alle azioni di protesta da parte del personale delle Ditte che, all'interno dei Centri di Meccanizzazione Postale, svolgono il servizio di manutenzione degli impianti di smistamento, volte a rivendicare il man-

tenimento dei livelli occupazionali in occasione dell'affidamento, a seguito di gara europea, delle citate attività di manutenzione ad una compagine di fornitori diversa dalla preesistente.

Tali agitazioni del personale hanno comportato una riduzione della disponibilità degli impianti di smistamento a livello nazionale, con conseguenti rallentamenti nelle operazioni di recapito, nonostante siano state messe in campo tutti gli strumenti organizzativi (ordinari e straordinari) e tutte le soluzioni tecnologiche disponibili.

Tale situazione ha condizionato anche l'attività di recapito nel territorio della provincia di Varese, servito, da punto di vista logistico, dal CMP di Milano Roserio, uno degli stabilimenti postali all'interno del quale le azioni di protesta hanno fatto registrare impatti significativi.

Quanto al personale addetto al recapito nell'intera regione, la società ha segnalato che in virtù di un Accordo regionale tra Poste Italiane e le Organizzazioni Sindacali siglato il 20 marzo 2014 è stata prevista la trasformazione del rapporto di lavoro, da *part-time* a *full time*, a favore di un contingente di addetti al recapito, fino ad un numero massimo di 500 unità, con priorità per il personale già operante nel territorio lombardo.

Al riguardo la società ha comunicato che ad oggi hanno accettato la trasformazione da *part-time* a *full time* 211 risorse lombarde.

Con riferimento ai tempi di attesa allo sportello, il Fornitore designato del servizio universale ha precisato che dalle ve-

rifiche effettuate è emerso che i tempi medi di attesa rientrano negli standard aziendali, fatta eccezione per alcuni fisiologici rallentamenti che talvolta si verificano, soprattutto in occasione di particolari scadenze di pagamento.

Poste Italiane ha reso noto, infine, che nel periodo compreso tra i mesi di aprile e luglio 2014, i Responsabili territoriali di

Poste Italiane hanno incontrato più volte i Sindaci di alcuni Comuni della provincia di Varese, per un confronto sull'andamento del servizio nei territori in questione. Gli incontri sono stati caratterizzati da un clima positivo e da apprezzamenti da parte degli amministratori locali per le azioni intraprese e, attualmente, il servizio si svolge con regolarità.

## ALLEGATO 3

**5-02012 Culotta: Disagi per i cittadini derivanti dalla riorganizzazione dell'ufficio postale di San Mauro Castelverde (PA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si rappresenta che gli interventi di chiusura e/o razionalizzazione degli uffici postali non possono comportare un ridimensionamento della rete che pregiudichi l'accesso degli utenti ai servizi anche nelle zone più remote e disagiate del Paese.

Proprio tali realtà, infatti, sono oggetto di particolare tutela da parte della vigente normativa che stabilisce le distanze massime tra gli uffici postali per percentuale di popolazione residente e vieta la soppressione di uffici postali presidio unico nel territorio comunale, unitamente all'obbligo di apertura settimanale minima degli stessi, anche in presenza di situazioni di insanabile diseconomia (articolo 2, commi 4 e 5, decreto ministeriale 7 ottobre 2008).

Per quanto concerne, in particolare, l'ufficio postale ubicato nel Comune di San Mauro Castelverde, Poste Italiane ha reso noto che l'iniziativa di rimodulazione dell'orario, determinata dall'esiguità dei flussi di traffico rilevati nel tempo, era già stata inserita nel Piano degli uffici postali diseconomici, comunicato all'AGCOM per l'anno 2011, e successivamente riportata nel Piano 2012.

Tale rimodulazione dell'orario di apertura era divenuta operativa a dal mese di febbraio 2012 e, l'ufficio era aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con orario 8.20/13.45.

Al riguardo la società ha comunicato che partire dal 3 marzo 2014 è stata ripristinata l'apertura a sei giorni. Ad oggi, infatti, l'ufficio di San Mauro Castelverde è aperto tutti i giorni dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore

12.45. La società ha assicurato che tale orario verrà mantenuto salvo evidenti riduzioni della domanda di servizi da parte della clientela.

La Società ha evidenziato, altresì, che per venire incontro alle esigenze della clientela è stato attivato dal 6 marzo scorso lo sportello automatico ATM.

Si rammenta, infine, che l'articolo 2 comma 4, lettera c, del decreto legislativo n. 261 del 1999 attribuisce all'AGCOM una competenza specifica nella « determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio ». Su tale complessa materia l'Autorità ha avviato con delibera n. 236/13/CON5, un'apposita istruttoria avente ad oggetto la congruità dei vigenti criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica, nonché l'opportunità di una loro eventuale modifica, tenendo conto dell'esigenza di assicurare una fruizione omogenea delle prestazioni rientranti nel servizio postale universale su tutto il territorio nazionale, incluse le situazioni particolari, quali le isole minori e le zone rurali e montane.

Il procedimento avviato dall'AGCOM con la citata delibera n. 236/13/CONS, si è concluso con l'adozione della delibera n. 342/14/CONS, recante « Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane », con la quale l'Autorità ha integrato i criteri di distribuzione degli uffici postali di cui all'articolo 2 del decreto del 7

ottobre 2008, attraverso l'introduzione di specifiche previsioni di garanzia a tutela degli utenti residenti nelle zone remote del Paese, qualificando come tali, da un lato, i Comuni rurali che rientrano anche nella categoria di Comuni totalmente montani, dall'altro, le isole minori.

L'articolo 2, comma 1, della delibera in esame vieta a Poste Italiane di chiudere uffici postali situati in tali Comuni. Si sottolinea, tuttavia, come tale divieto non abbia, chiaramente, efficacia retroattiva e si applichi a far data dall'entrata in vigore della delibera.

## ALLEGATO 4

**5-02073 Vallascas: Difficoltà economica e gestionale dell'emittente televisiva regionale Sardegna 1 e regolarità nella cessione di quote proprietarie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle vicende riportate nell'atto in esame, si evidenzia che da controlli effettuati dai competenti uffici del MiSE non risulta alcuna documentazione che attesti il trasferimento di quote di proprietà dell'emittente televisiva Sardegna 1 ad altra società.

Si precisa, inoltre, che la delibera citata dall'onorevole Interrogante che fa riferimento al rilascio di concessioni, non è più in vigore in quanto, come previsto dal Codice delle Comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, a seguito del passaggio al digitale terrestre, l'attività di radiodiffusione televisiva è ora subordinata al rilascio di un'autorizzazione per il diritto d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale.

Il trasferimento dei diritti d'uso delle radiofrequenze da parte delle imprese titolari è disciplinato dall'articolo 14-ter del Nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012 n. 70.

Tale disposizione infatti, prevede che in caso di cessioni che comportino il passaggio di proprietà (cessioni superiori al 50 per cento delle quote) la variazione della titolarità del diritto d'uso è assentita dal Ministero dello sviluppo economico, previa pronuncia da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Per quanto riguarda i contributi *ex lege* n. 448 del 1998 riconosciuti all'emittente Sardegna 1, si evidenzia che il Corecom Sardegna, con delibera n. 9 del 5 agosto 2013, ha approvato la graduatoria dell'anno 2012, di cui all'articolo 1 comma 5

del decreto ministeriale 292 del 5 novembre 2004, per la regione Sardegna, collocando la Soc. SARDEGNA TV S.r.l. titolare dell'emittente televisiva Sardegna Uno, al 4° posto e la somma ad essa spettante è stata quantificata in Euro 46.335,18.

In data 27 novembre 2013 il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad emettere un mandato di pagamento per euro 41.719,66 pari al 90 per cento dell'importo. Il restante 10 per cento (pari ad euro 4.635,52) verrà erogato nel momento in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri rilascerà il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Infine, si evidenzia che, da accertamenti effettuati dagli uffici competenti del Ministero del Lavoro, risulta che 11 lavoratori della società Sardegna TV Srl hanno richiesto l'intervento del Servizio Ispezione del lavoro lamentando l'omesso pagamento tra le 5 e le 6 mensilità di retribuzione, mentre 4 lavoratori hanno segnalato l'omesso pagamento degli assegni per il nucleo familiare per due mensilità.

Relativamente al primo aspetto, è stato adottato nei confronti del datore di lavoro il provvedimento di diffida accertativa per l'omesso pagamento dei seguenti emolumenti:

13<sup>a</sup> mensilità anno 2012;

retribuzione relativa al mese di novembre 2013;

retribuzione relativa al mese di dicembre 2013;

13<sup>a</sup> mensilità anno 2013;

14<sup>a</sup> mensilità anno 2013;  
retribuzione relativa al mese di gennaio 2014 (per n. 4 lavoratori).

Tutti i provvedimenti di diffida accertativa (per complessivi 59.427,52 euro netti) sono stati convalidati dagli uffici competenti del Ministero del lavoro e già trasmessi ai lavoratori.

In merito agli assegni per il nucleo familiare, per i mesi di novembre 2013 e dicembre 2013 è stato accertato l'omesso pagamento in favore di 5 lavoratori. A seguito dell'intervento del citato Ministero, la società ha provveduto al pagamento dei citati assegni dovuti e al responsabile aziendale (e all'obbligato in solido) è stato notificato un verbale unico di accertamento e notificazione per la violazione amministrativa commessa.

Il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa applicata (euro 2.575,00).

Sempre in merito all'omesso pagamento degli assegni per il nucleo familiare, gli uffici del Ministero del Lavoro hanno riscontrato che il responsabile aveva dichiarato all'INPS, con le prescritte denunce contributive relative ai mesi di novembre e dicembre 2013, di aver corrisposto ai dipendenti somme (di cui nel contempo aveva richiesto il rimborso) che in realtà sono state erogate ai lavoratori dopo l'intervento degli stessi uffici del Ministero. Quest'ultimi pertanto hanno provveduto a trasmettere notizia di reato, ai sensi dell'articolo 640 C.P., cpv. n. 1, alla Procura della Repubblica di Cagliari.

Per quanto concerne il contratto di solidarietà anno 2013 (periodo dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2014), il Ministero del Lavoro ha comunicato che è stato trasmesso agli uffici competenti il prospetto nel quale sono indicate le ore di solidarietà effettive svolte dai lavoratori e l'importo del contributo (pari ad euro 109.816,78).

## ALLEGATO 5

**5-02407 Coppola: Differenze nella qualità dell'accesso ad Internet nelle diverse aree del Paese e difformità tra i livelli di servizio previsti nei contratti ed effettivamente erogati agli utenti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Seguo personalmente con attenzione gli sviluppi delle tematiche relative ad internet ed al suo accesso da parte dei cittadini e colgo l'occasione di questo atto di sindacato ispettivo per esporre quanto segue.

Riferisco sul 1° punto concernente la « possibilità per l'utente finale di verificare – in tutta Italia – la banda minima a disposizione per il servizio di accesso a internet ».

Come già ben riportato nel testo dell'interrogazione parlamentare, la Direzione Tutela dei Consumatori dell'AGCOM ha avviato, con propria delibera (n. 244/08/CSP), il progetto Misura Internet, di cui si possono trovare tutti i dettagli, nonché i risultati delle misurazioni effettuate, sul sito [www.misurainternet.it](http://www.misurainternet.it). Tra gli aspetti qualificanti di tale intervento regolamentare, occorre evidenziare sia l'attività di valutazione, sull'intero territorio nazionale, delle effettive prestazioni dell'accesso a Internet, sia l'introduzione di sistemi di valutazione delle prestazioni del servizio da parte della clientela finale.

Il primo obiettivo dell'intervento consiste nel valutare, per i principali operatori del settore, a parità di condizioni operative, le prestazioni dell'infrastruttura che collega il terminale utente al nodo di accesso della rete, sulla base di indicatori standard definiti dall'Istituto Europeo per gli Standard nelle Telecomunicazioni (ETSI). I risultati delle misurazioni ad esso associate, elaborate con approccio statistico, offrono uno strumento di confronto tra le prestazioni offerte dai diversi *provider*, consentendo all'utente di disporre di

utili informazioni per comparare le offerte di mercato disponibili nell'area territoriale di interesse.

Un secondo basilare obiettivo dell'intervento regolamentare è costituito dall'opportunità data all'utente, attraverso l'utilizzo di uno strumento *software* (Ne.Me.Sys.), di poter ottenere un certificato con valore legale che riporta tutte le informazioni dettagliate (*key performance indicator*) sulle prestazioni del proprio accesso alla rete Internet, e di verificare personalmente il rispetto degli impegni contrattuali del servizio da parte dell'operatore.

I risultati delle misure effettuate con Ne.Me.Sys. possono essere confrontati con i valori indicati dal proprio operatore nella documentazione allegata all'offerta sottoscritta ed in una specifica tabella presente sul *web* (alla pagina <https://www.misurainternet.it/comparazione.php>), dove vengono riportati per ogni operatore tutti i profili commerciali; per ogni profilo commerciale viene indicata la banda del profilo in *download* e la banda minima garantita in *download*, ovvero la « promessa » contrattuale relativa all'offerta sottoscritta.

Ai sensi della precitata delibera (n. 244/08/CSP), è sufficiente che l'utente riscontri valori misurati peggiori rispetto a quelli oggetto di impegno contrattuale, pubblicati sui siti degli operatori e direttamente accessibili anche dal sito [www.misurainternet.it](http://www.misurainternet.it), perché possa presentare un reclamo circostanziato all'operatore (entro 30 giorni dalla ricezione del risultato della misura ed altresì allegando il file

pdf risultante). Tale reclamo può essere presentato, per i maggiori operatori, con un semplice *click* direttamente dall'area riservata dell'utente (con modifica regolamentare in corso di consultazione pubblica, tale meccanismo di invio del reclamo sarà presto reso obbligatorio per tutti gli operatori). Ove non riscontri, in seguito a una seconda misurazione tramite il *software* Ne.Me.Sys, il ripristino dei livelli di qualità del servizio, l'utente ha la facoltà di recedere gratuitamente dal contratto, evitando il pagamento di costi di recesso per la parte relativa al servizio di accesso a Internet da postazione fissa.

Infine, con la delibera n. 414/14/CONS, l'AGCOM ha avviato una specifica consultazione pubblica al fine di introdurre ulteriori misure a tutela degli utenti nei casi di comprovata scarsa qualità della connessione ad *internet*, introducendo, accanto al diritto di recesso gratuito anche l'opzione del cambio gratuito dell'offerta sottoscritta, permettendo così di adeguare i costi alla qualità dell'offerta (*downgrade* gratuito).

Per quanto concerne poi il piano nazionale banda larga per l'azzeramento delle differenze nell'accesso e fruizione delle infrastrutture digitali è in fase di

completamento. Sono aperti cantieri e in avvio bandi di gara per 602 milioni di euro, al fine di abilitare 2 milioni di cittadini ancora esclusi dal servizio a banda larga di base. Si tratta di attività a completamento di un Piano iniziato nel 2009 per il quale Governo e Regioni hanno già finanziato 504,6 milioni di euro portando la banda larga già a 4 milioni di italiani.

L'importanza strategica del Piano è ribadita a livello nazionale, locale e comunitario, e pertanto è massimo l'impegno di portarlo a termine. Il MiSE è al riguardo coinvolto nella gestione delle procedure e dei controlli di primo e secondo livello verso le Regioni e la Commissione Europea.

Per quanto riguarda l'attuazione del Piano Strategico banda ultra larga, volto a garantire entro il 2020 almeno 30 Mbps al 100 per cento dei cittadini e favorire sottoscrizioni a servizi a 100 Mbps per il 50 per cento della popolazione, oltre ai bandi in essere con i fondi della programmazione 2007/2013 il Governo sta elaborando la strategia che si basa sull'uso di fondi 2014-2020 che ci consentirà di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda Digitale europea.

## ALLEGATO 6

**5-03079 Caparini: Identificazione degli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai.****5-03132 Ghizzoni: Richiesta, da parte della Rai, del pagamento del canone di abbonamento anche per apparecchi per i quali non è dovuto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in esame trattando le stesse il medesimo argomento.

Come è noto, il Ministero con nota del 2012 ha individuato le apparecchiature atte o adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938, la cui detenzione, a prescindere dall'uso che se ne fa, comporta l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento RAI.

Nella medesima nota è stato, infatti, evidenziato che sono da ritenersi tali, quindi soggetti a canone, le apparecchiature effettivamente dotate di sintonizzatori radio. Ne deriva, quindi, che solo gli apparecchi privi di sintonizzatori radio, operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione (ad esempio: PC senza sintonizzatore, i *monitor* per computer, e quanto altro) sono da ritenersi né atti, né adattabili alla ricezione, non sono, pertanto, assoggettati.

Ciò posto, sulla base della normativa vigente, le società e le imprese, come individuate dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che utilizzano apparecchi dotati di sintonizzatori, pur se non utilizzati per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, sono pertanto, in base alla formulazione della norma, as-

soggettate al pagamento del canone, il cui importo viene determinato con decreto, distinguendo fra cinque diverse tipologie di utenti cui corrispondono differenti importi.

Per quanto concerne in particolare la possibilità di esentare dal pagamento del canone televisivo il Museo interattivo delle migrazioni di Belluno (MiM), si segnala che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8 gennaio 1998 n. 54, sono esentate dall'obbligo del pagamento del canone alcune categorie vale a dire gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle Province. Pertanto, nel caso in cui la struttura in questione ricada nelle predette fattispecie, può richiedere l'esonero dal pagamento del canone presentando agli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico la relativa domanda corredata dalla documentazione comprovante la natura dell'ente.

Ciò detto, come è noto il Governo ha intenzione di rivedere la normativa urgente in materia allo scopo di introdurre maggiore equità, certezza delle risorse, certezza dell'individuazione della platea e il superamento totale dell'evasione.

## ALLEGATO 7

**DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (C. 2681 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge recante « Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile » (C. 2681 Governo, approvato dal Senato),

premessi che:

l'articolo 3 prevede che nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e dei natanti, le parti debbano esperire il procedimento di negoziazione assistita, introdotto dal provvedimento in esame, al fine di verificare la possibilità che le parti stesse possano risolvere in via stragiudiziale la controversia mediante un accordo;

l'articolo 19, alla lettera *a*), modifica il criterio di individuazione del tribunale competente per quanto riguarda le procedure esecutive concernenti autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, prevedendo la competenza del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora e o la sede;

il medesimo articolo 19, alla lettera *d-bis*), introduce misure volte a disciplinare il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nel senso di prevedere, da un lato, che, fino alla notificazione del pignoramento, il debitore sia nominato custode dei beni e, dall'altro, di assicurare l'effettività della procedura di esecuzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 8

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. (Testo unificato C. 101 Binetti e abb.)**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico » (testo unificato C. 101 Binetti e abb.),

premessi che:

devono ritenersi senz'altro condivisibili gli obiettivi generali del provvedimento in esame, finalizzato a definire un quadro organico di interventi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo;

per quanto concerne gli aspetti di specifica competenza della Commissione, in primo luogo si condivide la previsione di un periodo di almeno cinque anni nel quale, ai sensi dell'articolo 6, sono vietate l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo relativamente alle concessioni già in essere e l'introduzione di nuove tipologie di giochi d'azzardo;

si ritengono altresì opportune le disposizioni di cui all'articolo 10, che, ricorrendo a strumenti informatici, permettono di introdurre limiti all'attività di gioco, sia per quanto concerne gli importi delle somme giocate, sia per quanto riguarda le categorie di persone interessate da fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo, con particolare riferimento ai minori;

più precisamente si condividono le misure di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 10, in base alle quali si prevede che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento e ai videogiochi, nonché ai giochi *on line* possa aver luogo soltanto mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, in modo da poter rilevare informazioni concernenti le dimensioni dell'attività di gioco e l'entità delle somme giocate e da poter permettere al giocatore stesso l'inserimento di limiti agli importi complessivi delle somme giocate;

altrettanto opportuna appare la previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo 10, ai sensi della quale, con decreto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è resa obbligatoria l'introduzione dei meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento di appositi sistemi di filtro nei *software* degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi *on line*;

considerato che:

le citate disposizioni dell'articolo 10 del testo in esame introducono obblighi stringenti riguardo alla possibilità di accedere agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, nonché ai giochi *on line*, che permettono una riformulazione di quanto previsto dal comma 3-quater dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, in modo da salvaguardare le esigenze di tutela contro la dipendenza da giochi senza creare ostacoli

alla possibilità di connettersi ad Internet negli esercizi pubblici;

L'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 158 del 2012 infatti, se da un lato persegue la condivisibile finalità di contrastare la diffusione del gioco *on line*, finalità che viene ora soddisfatta, con modalità ancora più efficaci, da quanto previsto dall'articolo 10 del provvedimento in esame in ordine alla tracciabilità, attraverso la tessera sanitaria, di tale modalità di gioco, dall'altro lato, nel vietare la messa a disposizione di apparecchiature che offrono connessione telematica, appare suscettibile di determinare un ostacolo alla offerta di connettività ad *Internet* negli esercizi pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 3-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nel senso di prevedere, anziché il divieto per i pubblici esercizi di mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, il divieto per i clienti di connettersi alle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, prevedendo sanzioni adeguate.